

Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 20/06/201

Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti - Esame della sola legittimità, e non del merito - Mancata apertura di conto corrente intestato al condominio - Sindacabilità della questione mediante impugnazione ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 20/06/2012

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 20/06/2012

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla

valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 cod. civ., l'operato dell'assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare da parte dell'amministratore le somme ricevute, attenendo la stessa all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI